

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Avvocato **Paolo** Casati
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Dottore Praticante Avvocato **Carlo** Testoni

Studio Legale Tributario Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

5.2019

Febbraio

Publicità e Trasparenza per i Contributi Pubblici: obblighi entro il 28 febbraio 2019

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	2
3. ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO	2
4. LIMITE DI VALORE	2
5. INFORMAZIONI DA PUBBLICARE	2
6. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE	3

Circolare Informativa per i Clienti

1. INTRODUZIONE

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni (P.A.), con altri soggetti pubblici o con soggetti di cui all'art 2. Bis del D.Lgs 14/03/2013 n.33.

I destinatari dell'obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

- a. **Associazioni / Fondazioni / Onlus;**
- b. **Imprese (tra cui imprese sociali, Cooperative sociali e Società di capitali).**

Si precisa che l'obbligo di pubblicità è **da ritenersi distinto** dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto ai quali gli stessi sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale in forza del titolo legittimante l'attribuzione medesima.

2. OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Come precisato nella citata Circolare sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:

- **Contributi, sovvenzioni o sostegni a vario titolo ricevuti da P.A. ed Enti assimilati.**
- **Somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo** (cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dell'esistenza di uno scambio). Il vantaggio economico attribuito dalla P.A. può consistere anche in risorse strumentali come, ad esempio, il comodato di un bene mobile/immobile. In tal caso, per adempiere agli oneri pubblicitari va preso a riferimento il valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

3. ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne l'arco temporale di riferimento la citata Circolare evidenzia che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell'anno solare precedente: va quindi applicato il principio di cassa.

4. LIMITE DI VALORE

Come previsto dal comma 127 gli obblighi di pubblicazione sono esclusi nel caso in cui l'importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

5. INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Le informazioni devono essere pubblicate in forma schematica e devono essere di immediata comprensibilità per il pubblico.

In particolare devono essere pubblicati:

- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico;
- Data di incasso;
- Causale.

Circolare Informativa per i Clienti

6. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicità sono differenziate a seconda della tipologia di soggetto. Infatti:

- **I soggetti diversi dalle imprese** devono pubblicare le informazioni sul proprio sito internet entro il 28 Febbraio di ogni anno.
- **Per quanto riguarda le imprese** l'obbligo è adempiuto mediante l'indicazione delle predette informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.